

R.D. 1368 del 1941
Titolo III - Del processo di cognizione

Art. 75 Nota delle spese.

Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita.